

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLI

BARI, 20 APRILE 2010

N. 70 *suppl.*



Sede Presidenza Giunta Regionale

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI ALTAMURA (Bari)

Modifiche Statuto comunale

Pag. 4

COMUNE DI PALAGIANELLO (Taranto)

Modifiche Statuto comunale

Pag. 4

COMUNE DI STATTE (Taranto)

Modifiche Statuto comunale

Pag. 4

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI ALTAMURA (Bari)

Modifiche Statuto comunale**MODIFICA ALLO
STATUTO COMUNALE
APPROVATA CON PROVVEDIMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE
NR. 23 DEL 09/02/2010**

Di procedere, ai sensi dell'Art. 119 del vigente Statuto Comunale alla seguente modifica statutaria:

inserire nell'art. 15 "Ambiente" del Capo II "Principi e Finalità" dello Statuto Comunale, il seguente comma:

7. Il Comune di Altamura riconosce il Diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico; conferma il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà; riconosce che la gestione del servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, la cui gestione va attuata secondo le modalità di cui agli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Il Dirigente I° Settore
Avv. Berardino Galeota

COMUNE DI PALAGIANELLO (Taranto)

Modifiche Statuto comunale**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Visto l'art. 56 dello Statuto Comunale, approvato con D.C.C. n. 56 del 4 dicembre 1999

RENDE NOTO

Che il Consiglio Comunale, nella seduta del 4/02/2010, con Deliberazione n. 3 - esecutiva ai sensi di legge - ha modificato gli artt. 13 bis, 14 e 16 dello Statuto ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 267/2000.

Palagianello, li 5 marzo 2010

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marianunzia Margherita

COMUNE DI STATTE (Taranto)

Modifiche Statuto comunale**STATUTO**

Cenni sulla storia di Statte - Omissis

**TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E PROGRAM-
MATICI**

Art. 1 - Il Comune - Omissis

Art. 2 - Autogoverno della Comunità - Omissis

Art. 3 - Territorio e Popolazione - Omissis

Art. 4 - Il Comune e l'Europa - Omissis

Art. 5 - Sede, Stemma e Gonfalone - Omissis

Art. 6 - Lo Statuto - Omissis

Art. 7 - Principi ispiratori - Omissis

Art. 8 - Programmazione e partecipazione - Omissis

TITOLO II - FUNZIONI DEL COMUNE

Art. 9 - Aspetti generali - Omissis

Art. 10 - Funzioni del comune nel settore della sanità - Omissis

Art. 11 - Funzioni del Comune nel settore dei Servizi Sociali - Omissis

Art. 12 - Competenze e Funzione del Comune nel settore dell'istruzione scolastica - Omissis

Art. 13 - Funzioni del Comune in materia di sviluppo economico e attività produttive - Omissis

Art. 14 - Funzioni del Comune in materia di edilizia, tutela dell'ambiente e del patrimonio turistico ed artistico - Omissis

Art. 15 - Informazione e Albo pretorio - Omissis

TITOLO III - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art. 16 Organi - Omissis

CAPO I IL CONSIGLIO

Art. 17 - Definizione - Omissis

Art. 18 - Attribuzioni del Consiglio Comunale - Omissis

Art. 19 - Poteri di controllo politico-amministrativo - Omissis

Art. 20 - Convalida - Omissis

Art. 21 - Nomina del Presidente del Consiglio - Omissis

Art. 22 - Diserzione della prima seduta - Omissis

Art. 23 - Presidenza provvisoria - Omissis

Art. 24 - Il Vice Presidente - Omissis

Art. 25 - Ineleggibilità e incompatibilità - Omissis

Art. 26 - Comunicazione dei componenti della Giunta - Omissis

Art. 27 - Indirizzi generali di governo - Omissis

Art. 28 - Il Presidente del Consiglio - durata - Omissis

Art. 29 - Il Presidente del Consiglio - poteri - Omissis

Art. 30 - Il Presidente del Consiglio - revoca - Omissis

Art. 31 - Commissione di indagine - Omissis

Art. 32 - Rapporti fra il Presidente del Consiglio ed il Sindaco - Omissis

Art. 33 - Rapporti tra il Sindaco e il Consiglio - Omissis

Art. 34 - Indirizzi per le nomine - Omissis

Art. 35 - Dimissioni e decadenza del Consigliere - Omissis

Art. 36 - Pubblicità delle spese elettorali - Omissis

Art. 37 - Regolamento sul funzionamento

1. L'Ente deve essere dotato di un regolamento per il funzionamento del Consiglio, che deve prevedere fra l'altro: 1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti l'approvazione del Bilancio di previsione e del Rendiconto del Bilancio.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
5. L'elenco degli argomenti deve essere affisso nell'Albo Pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
6. Il deposito delle proposte comprese nell'ordine del giorno, con tutti i documenti necessari per essere esaminate deve essere effettuato almeno tre giorni prima di ciascuna seduta, presso la segreteria generale, in un locale appositamente predisposto e comunicato ai consiglieri all'inizio della loro attività. In caso di convocazione straordinaria ed urgente e di integrazione dell'ordine del giorno, il deposito dei documenti va effettuato 24 ore prima della seduta.

7. Le proposte definitive del bilancio di previsione annuale e del bilancio pluriennale, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e agli allegati sono depositati entro il ventesimo giorno antecedente il termine di approvazione del bilancio, presso l'Ufficio di Ragioneria a disposizione dei membri del Consiglio e nello stesso termine devono essere trasmesse ai Capi-gruppo Consiliari.
8. Il divieto di discutere e deliberare in seconda convocazione, se non con la partecipazione almeno di undici Consiglieri, compreso il Sindaco, i seguenti atti:
- la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
 - lo statuto delle aziende speciali;
 - la partecipazione a società di capitali;
 - la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - l'assunzione diretta dei pubblici servizi;
 - i regolamenti;
 - i bilanci annuali e pluriennali;
 - i piani regolatori generali e le variazioni agli stessi; - i programmi;
 - il conto consuntivo;
 - la costituzione e modificazione di forme associative con altri enti;
 - l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
 - la contrazione dei mutui;
 - l'esame del referto per gravi irregolarità del collegio dei revisori dei conti.
9. In linea con il D.Lgs. 267/00, art. 38, comma 6, la costituzione con criterio proporzionale di Commissioni Consiliari permanenti aventi funzioni istruttorie in tutte le materie di competenza del Consiglio Comunale, la disciplina dei relativi poteri, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
10. La costituzione di commissioni consiliari di controllo o di garanzia, presiedute da Consiglieri di minoranza.
11. I casi in cui le sedute del Consiglio e delle Commissioni debbono essere segrete, escludendo comunque valutazioni discrezionali dell'organo collegiale.
12. L'attribuzione del diritto di proposta scritta nelle materie di competenza del Consiglio - alla Giunta; - a qualsiasi Consigliere; - agli iscritti nelle liste elettorali del Comune secondo quanto previsto all'art. 75 del presente statuto.
13. I modi dell'urgente discussione del referto di grave irregolarità dei revisori dei conti;
14. L'obbligo dei Consiglieri eletti di costituirsi in Gruppi Consiliari la cui regolamentazione è prevista in appositi articoli del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari al fine di garantire la propria partecipazione ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti.
15. L'istituzione della Conferenza dei Capigruppo quale organo consultivo del Sindaco su problematiche e questioni di rilevante importanza e urgenza, oltre che in ordine agli orari di convocazione del Consiglio ed alla risoluzione di incidenti procedurali nei lavori del Consiglio stesso.
16. Per la verbalizzazione dei lavori si fa ricorso alla stesura stenografica o alla registrazione su nastro magnetico. Il Segretario redige, comunque, un verbale che reca elementi essenziali quali la data, il luogo, l'ora di apertura e di chiusura dell'adunanza, l'indicazione dei punti principali delle discussioni, l'elenco dei presenti ad ogni singola votazione, il tipo di votazione adottato (palese o segreta), il numero dei voti favorevoli e contrari per ogni proposta. Il resoconto stenografico di ogni seduta deve essere sottoscritto dal Segretario e dal Presidente del Consiglio o da chi abbia presieduto in sua vece. Esso si intende approvato dal Consiglio se, ultimato il periodo di sette giorni lavorativi, nei quali essi sono visionabili da ciascun Consigliere formalmente avvertito, non siano state fatte osservazioni scritte nei successivi cinque giorni lavorativi. Nel caso di produzioni di osservazioni scritte esse sono esposte alla valutazione del Consiglio nella seduta successiva.
17. La partecipazione obbligatoria alle sedute consiliari del Segretario, intesa quale capacità di intervento su tutti gli aspetti di legittimità dell'attività del consesso.
18. Le norme per garantire il pieno esercizio del diritto all'informazione del Consigliere, previsto dall'art. 43, 2° comma, del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/00, in conci-

liazione con la esigenza di speditezza ed efficienza dell'attività gestionale.

19. Le modalità per fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

CAPO II LA GIUNTA

Art. 38 Competenze - Omissis

Art. 39 Attività propositiva e di impulso - Omissis

Art. 40 Composizione - Omissis

Art. 41 - Requisiti del Vice Sindaco e degli Assessori - Omissis

Art. 42 - Verifica delle condizioni - Omissis

Art. 43 - Durata in carica degli Assessori - Omissis

Art. 44 - Funzionamento - Omissis

Art. 45 - Deliberazioni in via d'urgenza - Omissis

CAPO III - IL SINDACO

Art. 46 - Funzioni e distintivo - Omissis

Art. 47 - Giuramento - Omissis

Art. 48 - Sindaco - Omissis

Art. 49 - Attribuzioni di amministrazione - Omissis

Art. 50 - Attribuzioni di vigilanza - Omissis

Art. 51 - Attribuzioni di organizzazione - Omissis

Art. 52 - Il Vice Sindaco - Omissis

Art. 53 - Divieto generale di incarichi e consulenze - Omissis

CAPO IV - VICENDE DELLE CARICHE

Art 54 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco - Omissis

Art. 55 - Mozione di sfiducia - Omissis

Art. 56 - Effetti dell'approvazione della mozione di sfiducia - Omissis

CAPO V - DELLE ADUNANZE

Art. 57 - Contrasto di interessi - Omissis

Art. 58 - Diserzione della seduta - Omissis

Art. 59 - Seduta di seconda convocazione - Omissis

Art. 60 - Sostituzione del Segretario - Omissis

Art. 61 - Disciplina delle adunanze - Omissis

Art. 62 - Delle votazioni - Omissis

Art. 63 - Regolamento - Omissis

CAPO VI DELLE DELIBERAZIONI

Art. 64 - Pareri obbligatori - Omissis

Art. 65 - Conflitto di interessi nei pareri - Omissis

TITOLO IV - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 66 - Norme di valorizzazione - Omissis

Art. 67 - Consultazioni popolari - Omissis

Art. 68 - Referendum - Omissis

Art. 69 - Operatività del referendum consultivo - Omissis

CAPO II - PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 70 - Partecipazione al procedimento amministrativo - Omissis

Art. 71 - Responsabilità del procedimento - Omissis

Art. 72 - Accordi per la determinazione del contenuto del provvedimento - Omissis

Art. 73 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini - Omissis

Art. 74 - Diritto di istanza e di reclamo - Omissis

Art. 75 - Diritto di petizione e proposta - Omissis

TITOLO V - DIFENSORE CIVICO

Art. 76 - Istituzione del Difensore Civico - Omissis

Art. 77 - Relazioni periodiche - Omissis

Art. 78 - Elezione del Difensore Civico - Omissis

Art. 79 - Durata in carica - Omissis

Art. 80 - Revoca e decadenza del Difensore Civico - Omissis

Art. 81 - Competenze economiche - Omissis

TITOLO VI - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 82 - Strumenti associativi e di cooperazione - Omissis

Art. 83 - Convenzioni - Omissis

Art. 84 - Consorzi - Omissis

Art. 85 - Unioni di Comuni - Omissis

Art. 86 - Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni - Omissis

Art. 87 - Obbligo di riferire al Consiglio - Omissis

Art. 88 - Conferenza dei servizi ed accordi di programma - Omissis

TITOLO VII - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 89 - Qualificazioni e caratteristiche - Omissis

Art. 90 - Forme di gestione - Omissis

Art. 91 - Revisione programmata delle gestioni in atto Società per azioni o a responsabilità limitata - Omissis

Art. 92 - Istituzione - Omissis

Art. 93 - Organi dell'Istituzione - Omissis

Art. 94 - Nomina degli organi dell'Istituzione - Omissis

Art. 95 - Revoca degli Amministratori - Omissis

Art. 96 - Finanziamenti - Omissis

Art. 97 - Contabilità - Omissis

Art. 98 - Controllo dei revisori - Omissis

Art. 99 - Azienda Speciale - definizione - Omissis

Art. 100 - Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni - Omissis

TITOLO VIII - ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA CAPO I

Art. 101 - Principi strutturali ed organizzativi - Omissis

Art. 102 - Organizzazione degli uffici e del personale - Omissis

Art. 103 - Regolamento degli Uffici e dei Servizi - Omissis

Art. 104 - Diritti e doveri dei dipendenti - Omissis

Art. 105 - Direttore Generale - Omissis

Art. 106 - Funzioni del Direttore Generale - Omissis

Art. 107 - Segretario Generale - Omissis

Art. 108 - Funzioni del Segretario Generale - Omissis

Art. 109 - Il Vice Segretario Generale - Omissis

TITOLO IX - ATTIVITA' CONTRATTUALE

Art. 110 - Attività contrattuale - Omissis

TITOLO X - FINANZA E CONTABILITÀ Art.

111 - Ordinamento - Omissis

Art. 112 - Attività Finanziaria del Comune - Omissis

Art. 113 - Statuto dei diritti del contribuente per i tributi comunali - Omissis

Art. 114 - Amministrazione dei beni comunali - Omissis

Art. 115 - Bilancio Comunale - Omissis

Art. 116 - Rendiconto di gestione - Omissis

Art. 117 - Collegio dei revisori dei conti - Omissis

Art. 118 - Servizio di Tesoreria - Omissis

Art. 119 - Controllo economico di gestione - Omissis

TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 120 - Modifica dello Statuto - Omissis

Art. 121 - Pubblicità dello Statuto - Omissis

Art. 122 - Adeguamento dello Statuto - Omissis

Art. 123 - Entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. 2. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**